

COMUNE DI MELLE
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 034

OGGETTO: Regolamento per limitazione orari all'esercizio del gioco tramite apparecchi.

L'anno duemilasedici addì venticinque del mese di luglio, con inizio della seduta alle ore 21.00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

		SI	NO
1) FINA GIOVANNI	Sindaco	X	
2) PONZA EMANUELE	Consigliere	X	
3) BOSCHERO DANIELE	Consigliere	X	
4) BALLATORE GIOVANNI BATTISTA	Consigliere	X	
5) GARINO FLAVIO	Consigliere	X	
6) BARRA MONICA	Consigliere	X	
7) MARTINENGO VALTER	Consigliere		X
8) DEPETRIS SIMONA	Consigliere	X	
9) FINA MASSIMO	Consigliere	X	
10) SARALE GABRIELE, FRANCESCO	Consigliere	X	
11) ISOARDI TERESIO	Consigliere	X	

Sono assenti giustificati i Signori Consiglieri: Martinengo Valter.

Assiste il Dr. Flesia Caporgno Paolo, Segretario Comunale.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del sig. Sindaco,

Il gioco d'azzardo ha assunto dimensioni rilevanti anche nel nostro Paese e ciò ha portato a riflettere sul rischio per molti soggetti (soprattutto quelli più vulnerabili) di una vera e propria dipendenza comportamentale (Gioco d'Azzardo Patologico – GAP), con gravi disagi per la persona, non solo per l'incapacità di controllare il proprio comportamento di gioco ma anche di poter compromettere l'equilibrio familiare, lavorativo e finanziario, fino all'indebitamento o all'assoggettamento a tassi usurari presso la criminalità organizzata: come sottolineato anche dalla Direzione nazionale antimafia, in questo settore le mafie hanno effettuato ingenti investimenti anche con riferimento ai giochi legali.

Non c'è una normativa comunitaria specifica sul gioco d'azzardo. Il Parlamento europeo ha però approvato nel 2013 una risoluzione nella quale si afferma la legittimità degli interventi degli Stati membri a protezione dei giocatori, anche a compressione di alcuni principi cardine dell'ordinamento comunitario come, ad esempio, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi (*sul punto si cita la sentenza della Corte di giustizia del 2011, concetto ribadito anche nella più recente sentenza del 2015*): è necessario infatti contrastare i possibili effetti negativi per la salute e a livello sociale, tenuto anche conto dell'enorme diffusione del gioco d'azzardo e del fenomeno delle frodi (anche attraverso campagne di monitoraggio del fenomeno e di sensibilizzazione dei cittadini – consumatori) oltre che svolgere un'azione di lotta alla criminalità.

Nel 2014 la Commissione Europea è intervenuta sul tema con una raccomandazione sul gioco d'azzardo *on line*, con cui ha stabilito i principi che gli Stati membri sono invitati a osservare al fine di tutelare i consumatori, con particolare attenzione ai minori e ai soggetti più deboli. Si sottolinea la necessità di fornire informazioni ai giocatori circa i rischi cui vanno incontro, di realizzare una pubblicità responsabile, di vietare ai minori l'accesso al gioco d'azzardo on line, di creare un conto di gioco per determinare l'identità e, soprattutto, l'età del consumatore, con fissazione di un limite di spesa e messaggi periodici su vincite e perdite realizzate; e, ancora, di prevedere linee telefoniche per fornire assistenza ai giocatori, un'attività formativa anche per i dipendenti delle case da gioco e campagne di informazione sui rischi legati al gioco d'azzardo.

Sul fenomeno della ludopatia si registrano ripetuti interventi legislativi da parte del Parlamento, fondati sull'esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, di contrastare il crimine organizzato ed eventuali frodi e di salvaguardare minori e soggetti più deboli, oltre che per regolare i profili di carattere fiscale. La regolamentazione del gioco distingue i giochi vietati da quelli consentiti; per questi

ultimi occorre ottenere un'apposita concessione o autorizzazione. Anche Regioni e Comuni sono intervenute sulla materia dei giochi, dando origine anche ad un complesso contenzioso con gli operatori del settore.

Le disposizioni del testo unico del 1931 in materia di pubblica sicurezza sono state più volte aggiornate nel corso degli anni: ad esempio la legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006, art.1, commi 525 ss), al fine di contrastare i fenomeni di illegalità connessi alla distribuzione on line dei giochi con vincite in denaro, attribuisce in particolare all'Azienda Autonoma Monopoli di Stato la puntuale regolamentazione del settore (vedi ad esempio il decreto 27 luglio 2011) e l'inibizione dei siti web privi delle autorizzazioni previste, o che svolgono attività in contrasto con la disciplina vigente. Il decreto legge n. 98 del 2011 (convertito nella legge n. 111 del 2011), nel ribadire il divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di 18 anni, inasprisce le sanzioni, di natura pecuniaria ovvero di sospensione dell'esercizio o di revoca in caso di commissione di tre violazioni nell'arco di tre anni (I controlli, stando a quanto riferito dal Governo in sede di interrogazione parlamentare, sono stati circa 38.000 nel 2013 e oltre 20.000 nel 2014). Lo stesso provvedimento detta anche norme più severe sui requisiti dei concessionari di giochi pubblici e disposizioni per contrastare l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio (commi 20 ss.).

La legge n. 88 del 2009, art. 24, commi 12 ss (legge comunitaria per il 2008), oltre a nuovi requisiti dei soggetti che richiedono la concessione ed un inasprimento delle sanzioni, prevede l'adozione di strumenti ed accorgimenti per l'esclusione dall'accesso al gioco on line da parte di minori, nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario (comma 17, lett. e). Con il c.d. "*conto di gioco*" di cui al comma 19 (per la cui apertura occorre fornire il codice fiscale) si crea una sorta di autolimitazione obbligatoria per il giocatore, che stabilisce i propri limiti di spesa settimanale o mensile, con conseguente inibizione dell'accesso al sistema in caso di raggiungimento della soglia predefinita. Per i giocatori è prevista anche la facoltà di auto-esclusione dal sito del concessionario, con conseguente impedimento ad un nuovo accesso. L'anagrafe dei conti di gioco consente anche il monitoraggio dell'attività di ciascun giocatore. Con la legge n. 220 del 2010 (art. 1, commi 78 ss) viene rivisto lo schema di convenzione tipo per le concessioni per l'esercizio e la raccolta dei giochi pubblici, anche al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore, di tutelare la sicurezza, l'ordine pubblico ed i consumatori, specie minori d'età (*sulla legittimità di tali restrizioni all'attività di organizzazione e gestione dei giochi pubblici affidati in concessione si cita la sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2015*).

Un intervento più organico in materia è stato effettuato con il decreto legge n. 158 del 2012¹ (convertito nella legge n. 189 del 2012) che affronta diverse tematiche.

Con riguardo ai profili sanitari, si prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia (art. 5, comma 2). In attuazione di tale disposizione, è stato approvato il Piano d'azione nazionale.

Per contenere i messaggi pubblicitari, si vieta l'inserimento di messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive e radiofoniche nonché durante le rappresentazioni teatrali o cinematografiche non vietate ai minori. Sono anche proibiti i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet, che incitano al gioco ovvero ne esaltano la sua pratica, ovvero che hanno al loro interno dei minori, o che non avvertono del rischio di dipendenza dalla pratica del gioco. La pubblicità deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco. Per i trasgressori (sia il committente del messaggio pubblicitario sia il proprietario del mezzo di comunicazione interessato) vi è una sanzione amministrativa da 100.000 a 500.000 euro (art. 7, commi 4 e 4 bis) (*sul punto si cita anche la circolare applicativa dell'AAMS del 2012*).

Avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita devono essere riportati su schedine e tagliandi dei giochi; su apparecchi di gioco, cioè quegli apparecchi che si attivano con l'introduzione di monete o con strumenti di pagamento elettronico; nelle sale con videoterminali (c.d. VLT – Video lottery terminal); nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi e non; nei siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. In caso di inosservanza di tali disposizioni è prevista la sanzione amministrativa di 50.000 euro (art. 7, commi 5 e 6).

In base al decreto Balduzzi è stato istituito infine un Osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Tale Osservatorio, inizialmente istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stato successivamente trasferito al Ministero della salute ai sensi della legge n. 190 del 2014 (legge finanziaria per il 2015), che ne modifica anche la composizione, per assicurare la presenza di esperti e di rappresentanti delle regioni, degli enti locali e delle associazioni operanti in materia. La stessa legge (art. 1, comma 133) destina annualmente, a decorrere dal 2015 una quota di 50 milioni di euro, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo (1 milione

¹ c.d. decreto Balduzzi

annuo per la sperimentazione di software per monitorare il comportamento del giocatore e generare messaggi di allerta).

La legge n. 190 del 2014, tentando un riordino del settore, contiene anche una disciplina transitoria (in attesa del riordino della normativa con la delega contenuta nella legge n. 23 del 2014, vedi infra), in materia di giochi pubblici. In particolare è prevista la possibilità di regolarizzare la posizione per tutti coloro che offrono scommesse con vincite in denaro (per proprio conto o di terzi, anche esteri) che non sono collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pena ulteriori sanzioni e normative restrittive. Tale disposizione è volta a disciplinare una situazione che si è determinata nel corso degli ultimi anni in relazione ad alcune agenzie di scommesse, collegate a bookmakers e casinò off-shore, con sedi all'estero, che ritengono di poter esercitare attività di raccolta di gioco in Italia senza concessione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e conseguentemente non versano alcuna imposta all'erario.

Si segnala che la legge n. 23 del 2014 *Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita* conteneva una delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici (art. 14) per la tutela dei minori e per contrastare il gioco d'azzardo patologico, sia per combattere il gioco illegale e le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'esercizio dei giochi pubblici, attraverso una maggiore trasparenza dei requisiti delle società concessionarie. La delega non è stata però esercitata dal Governo.

Nella legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), che inizialmente era incentrata solo su una revisione del prelievo fiscale e sulle nuove concessioni per le sale gioco, sono state poi introdotte norme per sanzionare l'impiego dei c.d. totem (apparecchi che permettono di collegarsi con piattaforme per il gioco on line) ed avviare un processo di contenimento del numero delle slot machine. Sono state poi approvate anche disposizioni limitative della pubblicità, con riferimento sia agli orari in cui sono vietati i messaggi pubblicitari nelle tv generaliste) sia ai contenuti dei messaggi stessi.

La maggior parte delle Regioni, accanto alle misure contenute nei piani sanitari, ha approvato specifici provvedimenti volti a prevenire la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco, anche se lecito, ed a tutelare le persone soggette ai rischi che ne derivano. Leggi statali e regionali concorrono, ciascuna nel proprio ambito, al perseguimento dello stesso obiettivo, costituito dalla materia salute, con il solo limite del "rispetto dei principi fondamentali" stabiliti dalle leggi dello Stato, come indicato all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, tra i quali va ricordato in particolare quello relativo alla c.d. "prevenzione logistica", in base al quale tra i locali ove sono installati gli apparecchi da gioco e determinati luoghi di aggregazione e/o permanenza di fasce vulnerabili della popolazione deve intercorrere una distanza minima, ritenuta

ragionevolmente idonea ad arginare i richiami e le suggestioni di facile ed immediato arricchimento.

La legge regionale del Piemonte n. 9 del 2 maggio 2016 (“Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”) introduce una serie di limitazioni all’installazione e il funzionamento di slot e videolotterie ed anche a videogiochi ed agli apparecchi “comma 7”. Entro breve tempo, secondo la legge, gli esercizi che vorranno installare slot e apparecchi di puro intrattenimento dovranno osservare la distanza di almeno 300/500 mt dai luoghi sensibili².

Specificatamente i Comuni, ai sensi della previsione normativa inserita all’art. 6 “...per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 , per una durata non inferiore a tre ore nell’arco dell’orario di apertura previsto, all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera d)”.

L’azione dei Comuni, in tutti questi anni, si è scontrata con le forti resistenze degli esercenti le sale da gioco che hanno presentato numerosi ricorsi ai giudici amministrativi (accompagnate spesso da richieste di risarcimento milionarie), ciò che ha dato luogo a contrastanti decisioni da parte dei tribunali amministrativi regionali. Va sottolineata peraltro la significativa evoluzione della giurisprudenza in materia, alla luce delle più recenti pronunce della Corte costituzionale (sentenza n. 300 del 2011 e la sentenza n. 220 del 2014), che hanno largamente legittimato gli interventi dei comuni in questo particolare settore.

Il contenzioso si è incentrato soprattutto sulla questione delle distanze minime dai luoghi “sensibili” che, come detto, sono state precisate da molte leggi regionali, legittimando così l’intervento dei comuni, che non incidono direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a

² **Art. 5. (Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito)**

1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:

a) istituti scolastici di ogni ordine e grado; **b)** centri di formazione per giovani e adulti; **c)** luoghi di culto; **d)** impianti sportivi; **e)** ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario; **f)** strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori; **g)** istituti di credito e sportelli bancomat; **h)** esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati; **i)** movicentro e stazioni ferroviarie.

2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 , tenuto conto dell’impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

3. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno.

determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni; dall'altro, influire sulla viabilità e sull'inquinamento acustico delle aree interessate (*un'ampia ricostruzione della giurisprudenza in materia è contenuta nelle sentenze del Consiglio di Stato n. 5251 del 2014, n. 3778 del 2015 e, da ultimo, n. 579 del 2016*).

In generale, gli strumenti previsti dalla normativa vigente si sono pertanto rivelati efficaci per contrastare l'apertura di nuove sale da gioco, in data successiva all'entrata in vigore delle normative regionali (*vedi per tutte le sentenze nn. 22 e 335 del 2015 del Tar Bolzano*), così come l'esercizio nel territorio italiano dell'attività di scommesse e giochi da soggetti di altri paesi europei privi del titolo abilitativo rilasciato dall'autorità italiana (*sentenza Tar Lazio n. 1846 del 2014*). Al contrario, hanno incontrato ostacoli i provvedimenti limitativi riguardanti esercizi già autorizzati allo svolgimento dell'attività prima dell'entrata in vigore delle leggi regionali, che sono stati di norma annullati dal giudice amministrativo.

Va sottolineato peraltro che il Consiglio di Stato, nella recente sentenza n. 579 del 2016, ha sottolineato che l'esistenza di una precedente autorizzazione non può giustificare una deroga permanente ad una normativa successiva volta a tutela il bene della salute pubblica: sarà compito delle Amministrazioni competenti individuare le soluzioni più idonee a consentire quella "*progressiva ricollocazione*" cui fa riferimento anche il c.d. decreto Balduzzi.

La tipologia di intervento, legittimata recentemente dalla Regione Piemonte, riguarda le limitazioni orarie all'apertura delle sale da gioco decise dalle singole amministrazioni comunali; vanno registrate le numerose sentenze che affermano la piena legittimità delle ordinanze del Sindaco ex art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, proprio al fine di contrastare il fenomeno del gioco di azzardo patologico e a tutela della salute, della quiete pubblica e della circolazione stradale.

Tali decisioni trovano conferma anche nell'orientamento espresso di recente dal Consiglio di Stato (*sentenze nn. 4794 e 4861 del 2015*): le misure in questione non sono riferibili alla competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all'art. 117, comma 2, lettera h) della Costituzione, ma alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica, sulla base di una puntuale analisi della presenza nel territorio di giocatori d'azzardo problematici e patologici. Il Consiglio sottolinea inoltre che i poteri del sindaco di regolarizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici ex art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000 riguardino anche le sale giochi e gli esercizi in cui siano installati apparecchi di gioco lecito. Nel caso del regolamento approvato dal

comune di Genova, invece, il Tar Liguria ha annullato la disposizione sulla limitazione degli orari di apertura perché stabilita in modo rigido nel regolamento stesso, senza alcuno spazio di discrezionalità per l'ordinanza del sindaco (*sentenza n. 189 del 2014*); la sentenza del Tar Liguria, II, 18.2.2016, n. 176, ha evidenziato che l'attività dei giochi rientra nella nozione di pubblico esercizio, in quanto dall'ampiezza della nozione di pubblico esercizio, ex comma 7, articolo 50, deve ritenersi che vi rientrino anche le attività di intrattenimento all'interno delle sale giochi in quanto il connotato tipizzante di un pubblico esercizio è la fruibilità delle prestazioni da parte della collettività indifferenziata (vedasi anche Tar Lombardia, Brescia, II, 31.8.2012, n. 1484

Meritano una citazione anche le iniziative volte a limitare la pubblicità del gioco d'azzardo, sulla base dell'espressa previsione contenuta in alcune leggi regionali³.

Il quadro normativo sopra descritto evidenzia l'eterogeneità degli interventi di contrasto della ludopatia nelle diverse aree del territorio nazionale, sarebbe auspicabile la definizione di linee guida, da parte della Conferenza unificata Stato autonomie locali, volta a recepire in un'organica disciplina nazionale le esperienze più interessanti realizzate a livello regionale e locale.

Gli indirizzi che questa sera andiamo a sottoporre a questo Consiglio rappresentano un opportuno ed importante strumento a tutela della salute ed in particolar modo delle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione; attuano una disposizione regionale attualmente vigente, che prevede che i Comuni "dispongono" le limitazioni temporali, nelle evenienze specificate dalla legge stessa; mediante la competenza del Sindaco alla emanazione del relativo provvedimento, sulla base di analisi concreta ulteriore, consentono di attuare le misure in effetti necessarie, in un equilibrio generale tra esigenze di tutela dei beni primari e attività economiche; la competenza rimessa ai Comuni riguarda la limitazione temporale, essendo la tematica delle distanze disciplinata direttamente dalla legge regionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

³ **Art. 7. (Divieto di pubblicità)**

1. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all' [articolo 2, comma 1, lettera d](#)).

2. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto

Udita e condivisa la relazione del Signor Sindaco;

Richiamato il decreto legge n. 158 del 2012 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito nella legge n. 189 del 2012, c.d. *decreto Balduzzi*, che costituisce un intervento organico sulla materia e che inserisce la ludopatia nei livelli essenziali di assistenza (LEA), con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura riabilitazione rivolte alle persone affette da questa patologia;

Richiamata la legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 “Norme per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico” ed in particolare l’art. 6 recante “Limitazioni all’esercizio del gioco” che al comma 1° dispone che *“I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 , per una durata non inferiore a tre ore nell’arco dell’orario di apertura previsto, all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera d)”*;

Considerato che l’analisi sopra delineata, costituisca supporto motivazionale più che idoneo a sostegno di iniziative comunali, nelle previsioni normative, in quanto anche per quanto concerne il territorio di questo Comune, caratterizzato dalla presenza di esercizi pubblici, percorrenza viaria molto intensa, con arterie stradali importanti, in collegamento con il capoluogo di Provincia, esigenze di quiete pubblica (paese luogo di villeggiatura, scelto per la posizione tranquilla in mezzo al verde e in zona montana, con percentuale elevata di persone anziane), la necessità di limitare gli orari all’esercizio del gioco è fondamentale, a tutela di tali diritti ed esigenze, riducendo così fattori di rischio di assoluta rilevanza;

Richiamato l’art. 50, comma 7, del TUEL, con riferimento agli orientamenti interpretativi sopra citati;

Dato atto anche degli approfondimenti su www.giocopatologicopiemonte.it, che si richiamano;

Dato atto anche della situazione relativa all’Asl di appartenenza, documentata tra l’altro in <http://www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-pagina-singola/article/gioco-dazzardo-campagna-sociale-dellasl/>;

Dato atto dell’intervento del Consigliere sig. Isoardi, che lamenta, in questa materia, il non funzionamento a livello statale, e dell’intervento del Vice Sindaco sig. Ponza, che

sottolinea come il fenomeno è alla base della rovina di intere famiglie, e che questa iniziativa del Comune è un bel segnale;

Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. N. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi

D E L I B E R A

1. di adottare gli indirizzi allegati, per l'attuazione delle limitazioni temporali all'esercizio del gioco ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 9 del 2 maggio 2016;
2. di **dichiarare**, con votazione palese, ad unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267 stanti le esigenze di tutela della salute, quiete pubblica e circolazione stradale in premessa evidenziate e la necessità delle determinazioni attuative.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

FINA p.a. Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Flesia Caporgno Dott. Paolo
